



COMUNE DI RONCONE

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38087 – Piazza C. Battisti, 1 – Tel. 0465-901023 – Fax 0465-901881
C.F. 00367180221 – P.I. 00414880229
e-mail: roncone@comuni.infotn.it

PROVINCIA DI TRENTO

Comune di RONCONE

REGOLAMENTO CIMITERIALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento , in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, in osservanza di tutte le disposizioni vigenti, nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa o agnostica, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte:

1. Disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione e manutenzione di tombe di famiglia, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o cremazione.
3. Determinare le tariffe di tutte le prestazioni richieste in materia cimiteriale comprese le tariffe relative alle concessioni di sepolture private.

Articolo 2. - Commissione consultiva cimiteriale

- 1) Per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento o per l'interpretazione dello stesso, è istituita una *Commissione consultiva cimiteriale* nominata dal Consiglio Comunale e così composta:
 - a) Il Sindaco che la presiede;
 - b) Dall'Assessore con delega al Cimitero il quale sostituisce il Sindaco quale presidente della Commissione nel caso di sua assenza;
 - c) Da un Consigliere Comunale designato dalle minoranze.
 - d) Presenza ai lavori della Commissione anche il Responsabile dell'Ufficio Comunale delegato ai servizi cimiteriali- senza diritto di voto- il quale svolge le funzioni di segretario della Commissione.
- 2) La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata.

Articolo 3. - Compiti della Commissione cimiteriale

- 1) Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto salvo casi d'urgenza;
- 2) Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto al voto;
- 3) In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente;
- 4) La Commissione esprime parere obbligatorio - ma non vincolante- sui seguenti provvedimenti:
 - a. Proposte di modifica e di integrazione del presente Regolamento;
 - b. Contenzioso fra privati o fra privati e Comune sulle modalità di utilizzo e di gestione delle tombe;
 - c. Pareri preventivi su progetti che interessino il cimitero;
 - d. Altri provvedimenti, anche previsti dal presente Regolamento, sui quali il Sindaco intenda acquisire il parere della Commissione.

Articolo 4.- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 5. – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione -in economia diretta- dei servizi di gestione del cimitero, e delle operazioni cimiteriali. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare alcune operazioni cimiteriali a ditte specializzate nel rispetto della normativa vigente.
2. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Articolo 6. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) Assistenza alla visita necroscopica;
 - b) Il Servizio di osservazione delle salme;
 - c) Il recupero e il trasporto delle salme accidentate nell'ambito del Comune;
 - d) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - e) l'esumazione ordinaria d'ufficio e la deposizione delle ossa nell'ossario comune
 - f) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
 - g) La dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
 - h) La cremazione – disposta dal Sindaco- qualora la capienza del cimitero lo renda necessario
 - i) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 8;
 - j) La fornitura e la posa di lapidi o cippi su tombe per le quali siano trascorsi oltre tre anni dall'inumazione o tumulazione senza che i familiari abbiano provveduto. L'amministrazione potrà rivalersi sugli eredi. Per l'intervento previsto da questo punto –sia per quanto riguarda la tipologia che il merito - si rende necessario il parere vincolante della Commissione Cimiteriale di cui all'art. 2.

2. Sono a pagamento gli altri servizi cimiteriali a domanda individuale secondo la tariffa stabilita nella tabella A, che viene allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale:
 - Inumazioni in campo comune;
 - Tumulazioni in sepolture private;
 - Le esumazioni e estumulazioni ordinarie (se richieste da familiari) e straordinarie;
 - Le concessioni cimiteriali di sepolture private.

Articolo 7. – Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e di Finanza Locale con osservanza dei seguenti indirizzi:
 - a. Devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per tutti i cittadini.
 - b. Le tariffe per le concessioni cimiteriali relative ai loculi devono essere rapportate ai costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione degli stessi.
 - c. Le tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali mediante la cremazione delle salme.

- d. Al fine di incentivare la pratica della cremazione delle salme – (come previsto al precedente punto c. di questo comma)- l'Amministrazione Comunale può dare in concessione i loculi per le urne cinerarie anche gratuitamente o con tariffa simbolica e senza tener conto dei costi sostenuti per la loro realizzazione.
 - e. La concessione per la posa sui muri perimetrali del cimitero di piccole lapidi a ricordo dei defunti la cui salma è stata cremata e le ceneri sono state date in affidamento ai familiari o disperse – (in conformità ai successivi artt. 37 e 38 del presente Regolamento) – deve essere data gratuitamente e comunque nel pieno rispetto del successivo art. 50. (vedere punto n. 4 art. 50)
2. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono fissate dalla Giunta Comunale e sono periodicamente aggiornate sentita la Commissione Cimiteriale.

Articolo 8. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito sarà fra quelli economici, nel rispetto comunque di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

Articolo 9.- Atti a disposizione del pubblico

Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a. i registri di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 del cimitero comunale;
- b. copia del presente Regolamento;
- c. la planimetria del cimitero con gli spazi soggetti ad esumazione ordinaria;
- d. elenco delle concessioni cimiteriali.

Articolo 10. - Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 11. – Richiedente il servizio

- 1) Colui che si presenta per richiedere il servizio o per concordarne le modalità si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
- 2) Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'Art. 38 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - Coniuge
 - Figli
 - Genitori
 - Fratelli o sorelle
 - Nipoti
- 3) Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita, in tali casi, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato

Articolo 12. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività e per casi di eccezionale rilevanza per la Comunità. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 13. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio o eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero .
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.
4. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.
5. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

CAPO III – FERETRI

Articolo 14. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di

osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 15. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo adottato nel tariffario.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 16. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei relativi materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa e così determinati:
 - a) per inumazione:
 - * il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - * la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - * la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
 - c) per trasporti da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km.:
 - * è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - d) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km.:
 - * si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente;
 - e) per trasporti all'estero o dall'estero:
 - * si applicano gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - f) cremazione:
 - * la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso o per trasporto in Comune con percorso inferiore ai 100 km.;
 - * la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura sono accertati

dall'autorità sanitaria, la quale può prescrivere il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.

4. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
5. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione; tale dispositivo è obbligatorio sulle casse metalliche destinate a tumulazioni in loculi fuori terra.

Articolo 17. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 18. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 19. – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 20. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento. Il Comune dovrà garantire la presenza di servizio d'ordine per regolamentare il traffico sul percorso del corteo funebre.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 21. – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 22. – Cimitero comunale e vigilanza

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico cimitero comunale sito in località "Paingo" .
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in forma diretta tramite L'Ufficio Tecnico Comunale sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
5. Competono esclusivamente al Comune, il quale può avvalersi anche di ditte specializzate, le seguenti operazioni cimiteriali: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili.
6. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "*Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale*" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

Articolo 23. – Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme, i resti mortali o le ceneri di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque, decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune di Roncone o ivi già residenti per almeno 20 anni.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata in tombe di famiglia regolarmente concessionate.

4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda e dopo aver sentito la Commissione Cimiteriale di cui all'art. 1bis., la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24. – Strutture cimiteriali

Il cimitero inoltre comprende:

- a) campi di inumazione ordinarie;
- b) tumulazioni individuali (loculi);
- c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia) ;
- d) cellette ossario utilizzabili anche per urne cinerarie;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) campo di mineralizzazione;
- h) cinerario comune o giardino delle rimembranze.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 25. – Inumazione

1. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità.
2. L'ordine dei campi da seguire nelle tumulazione è il seguente: Campo 1 (primo quadro a destra -cimitero vecchio) , Campo 2 (secondo quadro a destra -parte vecchia), Campo 3 (primo quadro a sinistra -parte vecchia), Campo 4 (secondo quadro a sinistra -parte vecchia) , Campo 5 (primo quadro a sinistra -parte nuova), Campo 6 (primo quadro a destra -parte nuova). Seguendo fila per fila senza soluzione di continuità e indipendentemente dall'età della salma.
3. Completato il ciclo delle inumazioni, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.
2. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti di ossa o delle ceneri in apposite urne e cassetine .
3. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 26. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione sarà subito contraddistinta da un cippo o altra opera provvisoria , fornita e messa in opera dal privato o dall'incaricato delle pompe funebri o in mancanza dal Comune -il quale provvederà ad addebitare il costo agli eredi-, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto.
2. A richiesta dei privati, decorso il periodo minimo di 6 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal comune l'installazione , in sostituzione del cippo o altra opera provvisoria, di una lapide avente caratteristiche e dimensioni definite come da disposizioni riportate nel presente regolamento. L'onere e la cura di tali opere resta a carico esclusivo dei privati.

Articolo 27.- Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie quali loculi o cellette da dare in concessione.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 28. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 25 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale per i servizi cimiteriali.
3. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
4. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
5. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" in campo di

mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
7. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
8. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 29. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo venticinquennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva - diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Articolo 30. - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.

5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Articolo 31. - Ossario comune

Nel cimitero vi è un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e per le quali i familiari non abbiano chiesto la posa in ossario individuale.

Articolo 32. - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso gli uffici cimiteriali e sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune.
4. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 33. - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per

- la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
 4. Le opere ritenute di valore artistico o storico dalla Commissione Cimiteriale sono conservate dal comune in luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 34. - Disposizioni e Autorizzazioni relative alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria, di iscrizione ad associazioni riconosciute che abbia fra i propri fini la pratica della cremazione delle salme o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
4. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti.

Articolo 35. - Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 36. – Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo, sarcofago, tomba di famiglia) o interrata in una fossa esistente in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo. L'urna in questo caso seguirà il turno di rotazione della salma già inumata nella stessa fossa. Nella stessa fossa possono essere inumate – compatibilmente con lo spazio disponibile- anche più urne cinerarie. L'urna cineraria, se posta in un loculo dato in concessione per altra salma, sarà rimossa alla scadenza della concessione originaria del loculo. In questo caso le ceneri – se non altrimenti destinate in conformità al presente regolamento- saranno disperse nel cinerario comune.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente nel cimitero denominato cinerario comune o giardino delle rimembranze che il Comune andrà a realizzare nel cimitero.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.
5. Le ceneri di salme che non hanno i requisiti previsti dall'art. 23 del presente regolamento per essere ammesse nel cimitero ma appartengono a familiari già sepolti nel cimitero di Roncone, possono essere deposte nelle tombe o nei loculi dei propri familiari. L'urna in questo caso seguirà il turno di rotazione della salma già inumata nella stessa fossa. O se posta in un loculo sarà rimossa alla scadenza della concessione originaria del loculo. In questo caso le ceneri – se non altrimenti destinate in conformità al presente regolamento- saranno disperse nel cinerario comune.

Articolo 37. - Affidamento familiare delle ceneri

- 1) Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
- 2) Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
- 3) Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
- 4) Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
- 5) In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui

- al precedente comma 2.
- 6) Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
 - 7) Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 38. - Dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
- 2) La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a. dal coniuge;
 - b. da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c. dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
- 3) La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
- 4) La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
- 5) Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

Articolo 39. – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

- 1) Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
- 2) Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 40. – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap;
2. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo (*es. evidente stato di ubriachezza, etc.*);

Articolo 41.- Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - i) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.

Articolo 42. – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

TITOLO III - CONCESSIONI

Articolo 43. - Sepolture private

1. Le sepolture private previste per il cimitero di Roncone consistono in:
 - a. Tombe di famiglia –già esistenti- costituite da un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio. Le Tombe di famiglia sono concesse ad una persona fisica affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia. Non sono previste nuove tombe di famiglia.
 - b. Loculo singolo per i quali la concessione è nominativa del defunto e può essere rilasciata solamente al momento della tumulazione. (NB. Fatte salve le concessioni per loculi già rilasciate negli anni scorsi e non ancora oggetto di tumulazioni. Tali concessioni rimangono tuttora valide anche con diritto di rinnovo fino alla tumulazione). Nei loculi possono essere poste anche urne cinerarie senza aggravii di concessione. E comunque alla scadenza dell'originaria concessione anche l'urna cineraria sarà rimossa.
 - c. Cellette: loculi di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie.
 - d. Le concessioni dei loculi già rilasciati in precedenza e non ancora oggetto di tumulazioni potranno essere rinnovate allo stesso intestatario seguiranno Le concessioni di loculi già rilasciate in precedenza e fino alla scadenza delle stesse – per le quali sarà specificato separatamente

Articolo 44. – Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

Articolo 45. – Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente.
2. Le sepolture private vengono concesse seguendo l'ordine dei loculi disponibili partendo in alto a sinistra e seguendo le fila fino a completamento di ogni settore dei loculi. Tale ordine può essere derogato solamente con provvedimento motivato del Sindaco –sentita la Commissione Cimiteriale- qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.

Articolo 46. – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) per le tombe di famiglia valgono le concessioni già in atto e comunque – se non espressamente e diversamente previsto nelle originarie concessioni- la durata è fissata in 99 anni dalla loro costituzione o dalla costruzione della tomba di famiglia . Eventuali situazioni pregresse non regolate da concessioni dovranno essere normalizzate con nuove concessioni in conformità al presente articolo;
 - b) anni 30 per i posti dei loculi, per le cellette ossario e urne cinerarie e per le lapidi sulle murature perimetrali come previste al successivo art. 50.
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario o dalla costruzione delle tombe di famiglia già esistenti .

Articolo 47. – Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia.

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;

- il coniuge, con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
 5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
 6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.

Articolo 48. – Manutenzione

La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.

Articolo 49. – Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione delle tombe di famiglia, le stesse resteranno nella piena disponibilità del Comune.
2. Alla scadenza delle normali concessioni dei loculi le stesse possono essere rinnovate (compatibilmente con gli spazi cimiteriali a disposizione) per una sola volta e per un massimo di 15 anni versando la tariffa specificamente prevista al momento del rinnovo.
3. Le concessioni per loculi già rilasciate negli anni scorsi e non ancora oggetto di tumulazioni possono essere rinnovate fino alla tumulazione. Il rinnovo ha la durata normale della concessione e la tariffa sarà quella vigente al momento del rinnovo stesso.

TITOLO IV- LAMPADE VOTIVE SULLE TOMBE E LOCULI

Articolo 49. – Oggetto servizio lampade votive

1. Il servizio consiste nella predisposizione e l'installazione di una luce votiva presso le cellette ossario o per urne cinerarie ed è gestito direttamente dal Comune attraverso i servizi cimiteriali e l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La lampada votiva sulle cellette ossario e sulle urne cinerarie è da intendersi compresa nelle concessioni .

TITOLO V - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE SEPOLTURE E AREE CIMITERIALI

Articolo 50. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe

1. La tipologia della lapide non è fissata se non per quanto riguarda il basamento delle tombe che dovrà essere conforme alla tipologia e misure di cui all'allegato A . Sopra il basamento potrà essere posta una lapide, croce o monumento a discrezione dell'interessato sia per quanto riguarda la forma che il materiale . E comunque l'altezza massima non potrà essere maggiore di cm. 90 dal livello del terreno.
2. Sui loculi per cellette ossario o per urne cinerarie la lapide da utilizzare sarà quella già esistente posta a chiusura provvisoria di detti loculi. Su tali lapidi potranno essere riportate scritte con le generalità del defunto, e le date di nascita e di morte. Su queste lapidi dovranno essere fissati unicamente: una lampada votiva (come previste all'art. 49), un portafiori della tipologia uniformata e un porta fotografia che saranno forniti dall'Amministrazione Comunale al momento del rilascio della concessione. La scritta sulla lapide, e posa del portafiori, della lampada votiva e del porta fotografia saranno a carico del concessionario dei loculi. La tipologia della scritta sulla lapide, dovranno essere uniformati alla tipologia che sarà fissata dalla Giunta Comunale.
3. Sui loculi già esistenti per tumulazioni private dovranno essere posti lapidi a cura e spese del concessionario. Su tali lapidi saranno riportate le generalità del defunto con date di nascita e di morte e fotografia. Alla base della lapide potrà essere posta una mensola dello stesso materiale con una sporgenza non superiore a cm. 15
4. Sui muri perimetrali del cimitero (lato destro e sinistro dall'ingresso principale a sud) il Comune provvederà a posizionare una sequenza di piccole lapidi delle stesse dimensioni. Tali lapidi saranno date in concessione dal Comune, su richiesta degli interessati a ricordo di salme già esumate. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla scritta delle generalità del defunto e alla fotografia che dovranno essere uniformate in conformità alla tipologia che sarà fissata con regolare delibera della Giunta Comunale.
5. In corrispondenza del "giardino delle rimembranze" il Comune provvederà alla posa di una struttura monumentale sulla quale potranno essere poste piccole lapidi a ricordo dei defunti le cui ceneri sono state sparse in questo "Giardino". Il presente regolamento dovrà essere adeguato nel merito appena sarà definito il "Giardino delle Rimembranze".
6. Sulle tombe sarà possibile la posa di arbusti che abbiano un'altezza massima fuori terra di cm. 80 e comunque tali da non intralciare il passaggio fra le tombe.

Articolo 51. - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Tutte le lapidi o segni ricordo esistenti sulle murature perimetrali del cimitero dovranno essere rimosse entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento. In caso non provveda direttamente l'interessato, la rimozione sarà effettuata dal Comune.
3. Eventuali lapidi esistenti sulle murature perimetrali o lapidi che siano già state rimosse dalla cappella centrale e attualmente depositate nel cimitero, e che risultano avere particolari caratteri di storicità a discrezione della Commissione cimiteriale di cui all'art. 2, potranno essere ricollocate sulla muratura perimetrale del cimitero.
4. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
5. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso negligenza degli interessati.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 52. - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione da parte del comune.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
4. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
5. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 53. - Modalità di esecuzione dei lavori

I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.

Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere regolarmente smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 54. - Costruzione o ristrutturazione di sepolture private

1. I singoli progetti di ristrutturazione di tombe di famiglia già in concessione devono essere approvati dal comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2. Nel corso dei lavori di ristrutturazione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

Articolo 55.- Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

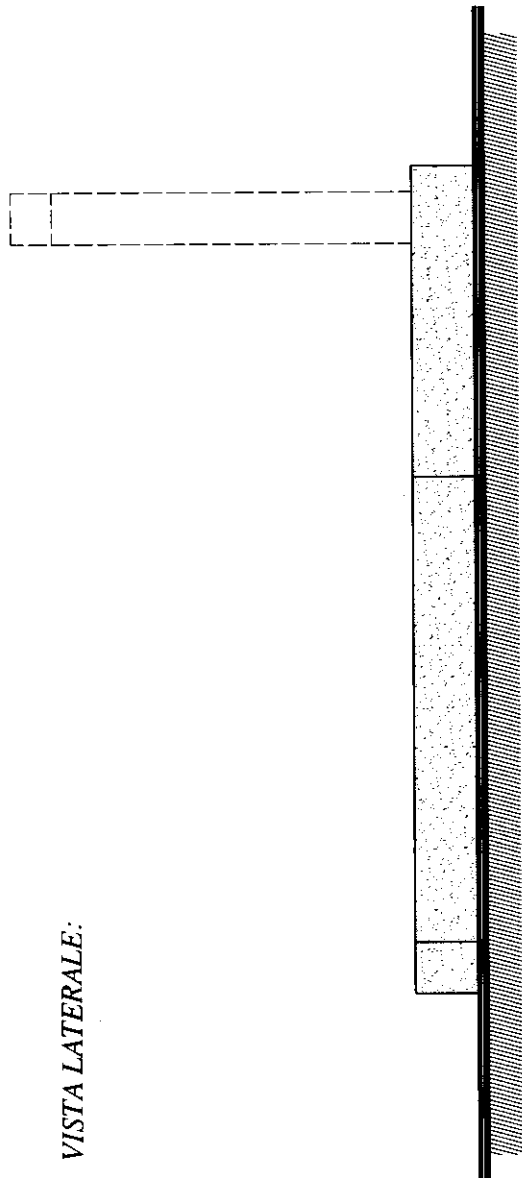
1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti e negli atti emanati dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente testo.
3. I loculi già dati in concessione e non ancora utilizzati restano a disposizione del concessionario fino a scadenza dei termini della concessione. Alla scadenza della concessione la stessa potrà essere rinnovata per altri 30 anni versando la tariffa vigente al momento del rinnovo. E così fino a quando il loculo sarà utilizzato. Quindi entrerà nel regime normale di regolazione delle concessione dei loculi di cui all'artt. 46 e 49 del presente regolamento.

Articolo 58. - Sanzioni

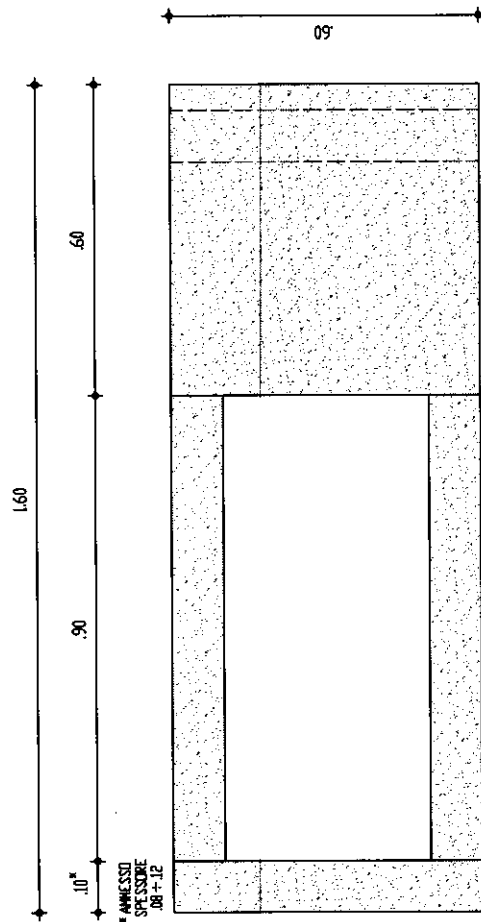
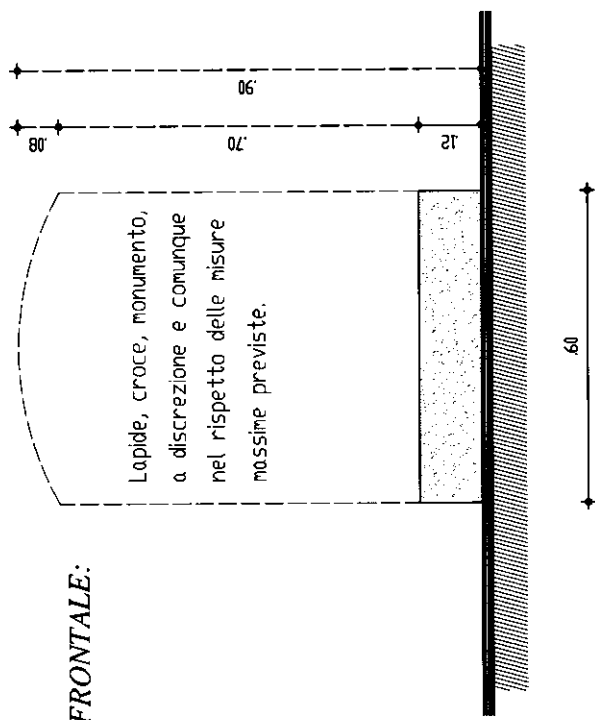
1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicheranno le sanzioni previste dalle norme in vigore.
2. E comunque chi dovesse realizzare nel Cimitero opere che contrastino con il presente regolamento sarà invitato a ripristinare entro 30 giorni quanto previsto dalle norme regolamentari. Nel caso non venga provveduto da parte degli interessati, interverrà direttamente il Comune addebitandone le spese agli eredi.

Allegato: " A "

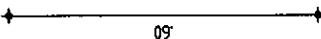
VISTA LATERALE:



VISTA FRONTALE:



PIANTA:



ASSONOMETRIA:

